

187.2 bis. (Intangibilità nei confronti dei terzi degli effetti degli atti esecutivi compiuti)

Art. 187.bis. (Intangibilità nei confronti dei terzi degli effetti degli atti esecutivi compiuti)

Art. 187-bis. (Intangibilità nei confronti dei terzi degli effetti degli atti esecutivi compiuti)

1. In ogni caso di estinzione o di chiusura anticipata del processo esecutivo avvenuta dopo l'aggiudicazione, anche provvisoria, o l'assegnazione, restano fermi nei confronti dei terzi aggiudicatari o assegnatari, in forza dell'articolo 632, secondo comma, del codice, gli effetti di tali atti. Dopo il compimento degli stessi atti, l'istanza di cui all'articolo 495 del codice non è più procedibile.

(1) Articolo aggiunto dal D.L. n. 35/2005 con decorrenza dal 1 marzo 2006.

Copyright © 2001 Foroeuropeo: Il codice di procedura civile - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello